

III

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 565/A III^a Legislatura

"MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1980, N.23
RECANTE NORME PER L'ISTITUZIONE DEGLI AMBITI TERRI-
TORIALI PUGLIESI - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE
9 FEBBRAIO 1981, N.14"

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 18/3/1985.

REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

"MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1980, N.23
- RECANTE NORME PER L' ISTITUZIONE DEGLI AMBITI TER
RITORIALI PUGLIESI -. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIO
NALE, 9 FEBBRAIO 1981, N.14.."

h

REGIONE PUGLIA

RELAZIONE

1. Il Consiglio regionale con legge regionale 14 aprile 1980, n°23, ha costituito gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi sociali e sanitari ai sensi dell'art.25, II e III comma, dell'art.32, IV comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n°616, e dell'art.11, V comma, della legge 23 dicembre 1978, n°833.
2. Con successiva legge regionale 9 febbraio 1981, n°14, il Consiglio regionale ha modificato il prospetto riepilogativo delle unità sanitarie locali, allegato alla citata l.r. 23/1980.
3. L'esperienza maturata nei primi quattro anni di vita delle unità sanitarie locali ha fatto registrare problemi d'ordine gestionale di particolare rilevanza nelle unità sanitarie locali infracomunali (Bari e Taranto), problemi d'ordine gestionale che richiedono soluzioni urgenti e radicali, quali l'unificazione delle unità sanitarie locali infracomunali.
4. A tal fine si propone l'allegata proposta di disegno di legge regionale di modificazione delle citate leggi regionali 23/1980 e 14/1981.

REGIONE PUGLIA

Art. 1

Il prospetto riepilogativo delle unità sanitarie locali allegato alla legge regionale 14 aprile 1980, n°23 é modificato come segue:

- le unità sanitarie locali infracomunali BA/9, BA/10, BA/11, nonché TA/4 e TA/5, sono unificate rispettivamente in una unità sanitaria locale a li vello comunale.

Art. 2

La Giunta regionale, sentiti i Comuni e le Province interessate, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, ri determina gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali di cui all' articolo precedente. Con lo stesso provvedimento fissa le modalità ed il ter mine per lo scioglimento e l' integrazione degli or gani di gestione e la riorganizzazione dei servizi.

La Giunta, a norma dell' art.3 della legge regionale 14 aprile 1980, n.23, propone all' Amministrazione scolastica di variare conseguentemente la delimitazione dei distretti scolastici.

Art. 3

La legge regionale 9 febbraio 1981, n.14, è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla 3^o Commissione Consiliare permanente il 20.3.85